

8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.12.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - articoli 31 e 32;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Le aree rurali montane del Piemonte e le attività agricole in esse operanti sono un elemento essenziale del sistema economico regionale, oltre che uno strumento di presidio e gestione del territorio, considerato il fatto che il territorio montano rappresenta il 45% circa della superficie regionale. Prendendo in considerazione le superfici utilizzate ai fini agricoli, le aziende montane incidono per un 30% circa sul totale regionale.

L'obiettivo della misura, pertanto, è quello di incentivare, tramite l'erogazione di un'indennità a favore degli agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili compensando i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti allo svantaggio delle zone soggette a vincoli naturali, al fine di prevenire l'abbandono del territorio.

La designazione delle zone soggette a vincoli naturali in Piemonte, fin dall'applicazione della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, riguarda esclusivamente le zone montane di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013. La misura prevede pertanto l'attivazione soltanto della sottomisura 13.1 (Pagamento compensativo per le zone montane) attraverso un unico tipo di operazione. La designazione delle zone montane è stata effettuata individuando il territorio regionale caratterizzato da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione applicando la metodologia descritta nella sezione 8.2.13.3.1.10.

La delimitazione delle zone montane a seguito dell'applicazione di tale metodologia non è risultata modificata rispetto al periodo di programmazione 2007-2013. L'elenco delle zone montane ammissibili al sostegno è riportato nell'allegato "Classificazione dei comuni secondo l'intensità dei vincoli naturali" (cfr. la sezione "Informazioni specifiche della misura").

La misura intende soddisfare il fabbisogno F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna) ed è collegata prioritariamente alla focus area 4A (Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o

ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa) e secondariamente alla focus area 6B (Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali). La misura contribuisce all'obiettivo trasversale "ambiente e cambiamento climatico", incentivando la prosecuzione della fornitura delle esternalità positive dell'agricoltura in un contesto di sostenibilità ambientale garantito dal necessario rispetto della condizionalità di cui al titolo VI del regolamento (UE) n. 1306/2013.

8.2.12.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.12.3.1. 13.1.1 Indennità compensativa

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel versamento di una indennità a favore degli agricoltori delle zone montane per compensare, in parte (cfr. sezione 8.2.12.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno), i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola. Per assicurare che l'aiuto corrisposto sia commisurato agli effettivi vincoli naturali cui devono far fronte le imprese agricole, l'importo è calcolato tenendo conto di:

- gravità del vincolo naturale identificato che pregiudica le attività agricole;
- sistema agricolo.

Trattandosi dell'unico tipo di operazione all'interno della misura M13 si rimanda alla descrizione generale della misura per quanto riguarda il contributo dell'operazione ai fabbisogni, alle focus area e agli obiettivi trasversali.

8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Pagamenti annuali per ettaro di superficie agricola destinati a compensare gli agricoltori in attività delle zone montane di parte dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola e calcolati in confronto alle zone non soggette a tali vincoli.

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

- Titolo VI (Condizionalità);

• regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio – articolo 9 (Agricoltore in attività).

8.2.12.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori in attività, di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

Trattandosi di un aiuto a superficie, non sono previste spese ammissibili. I pagamenti saranno differenziati in base al diverso grado dei mancati guadagni e dei costi aggiuntivi che sostiene l'agricoltore, calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali. Come previsto dall'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013, questi calcoli sono stati certificati da un organismo indipendente.

Per differenziare al loro interno le zone montane e diversificare il livello dei pagamenti secondo quanto previsto dall'articolo 31, paragrafo 1 terzo comma del regolamento (UE) n. 1305/2013, queste sono state suddivise in più sottozone tenendo conto del sistema agricolo e della gravità del vincolo permanente, stabilita esclusivamente sulla base di altimetria e pendenza ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

I pagamenti saranno inoltre decrescenti in ragione inversa della superficie agricola aziendale.

Per questi aspetti cfr. inoltre la sezione "Informazioni specifiche della misura".

8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'indennità sarà concessa per ettaro di superficie agricola ai beneficiari che:

- siano agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- operino e si impegnino a proseguire l'attività agricola in una zona montana nell'anno di presentazione della domanda di sostegno;
- abbiano superfici agricole nelle zone della Regione Piemonte classificate montane;
- raggiungano un importo del premio annuo erogabile di almeno 200 euro.

8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Qualora l'ammontare totale dei premi richiesti sia superiore alle risorse finanziarie annualmente stanziato, i premi subiranno una riduzione percentuale proporzionale all'effettiva disponibilità.

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello dell'indennità ad ettaro di superficie agricola sarà differenziato in funzione dei parametri previsti dall'articolo 31, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (UE) n. 1305/2013, ovvero:

a) classi di gravità dei vincoli permanenti

Classificazione in 4 classi di svantaggio clivo-altimetrico, derivanti dalla combinazione dei fattori altitudine e pendenza dei versanti:

- classe 1 - zone montane con svantaggio clivo-altimetrico basso (quota bassa);
- classe 2 - zone montane con svantaggio clivo-altimetrico medio (quota media e/o pendenza moderata);
- classe 3 - zone montane con svantaggio clivo-altimetrico medio-alto (quota da media ad elevata e/o pendenza da moderata a media);
- classe 4 - zone montane con svantaggio clivo-altimetrico alto (quota da media ad elevata e/o pendenza elevata).

(Per approfondire la metodologia che ha condotto alla determinazione delle classi di svantaggio vedere la sezione "Informazioni specifiche della misura").

b) sistemi agricoli

- sistemi agricoli a coltivazioni legnose;
- sistemi agricoli a seminativi;
- sistemi agricoli a pascoli e a prati permanenti.

I parametri a) e b), incrociati tra loro, forniscono i seguenti premi in euro/ha:

Classe di svantaggio clivo-altimetrica: Basso/Medio/Medio-alto/Alto

- Sistema agricolo a coltivazioni legnose: 200/200/250/250
- Sistemi agricoli a seminativi: 150/150/230/230
- Sistemi agricoli a pascoli e a prati permanenti: 130/180/230/280

I sistemi agricoli individuati garantiscono l'inclusione della totalità dei sistemi agricoli significativi per le aree montane piemontesi.

Inoltre, in applicazione dell'articolo 31, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 gli importi delle indennità per unità di superficie agricola saranno decrescenti secondo le seguenti classi di degressività:

Superficie (ha) - Importo dell'indennità (%)

- 0-20ha: 100%
- >20-40ha: 70%
- >40-70ha: 40%
- >70-100ha: 10%
- oltre 100ha: 0%

La degressività dei pagamenti di cui sopra è giustificata dal fatto che si vogliono compensare maggiormente le aziende medio-piccole, in quanto strutturalmente meno competitive e che più hanno risentito della crisi economica. Inoltre, al crescere della superficie aziendale, l'incidenza dei vincoli naturali è meno evidente, anche perché questi ultimi possono essere almeno in parte superati con economie di scala.

Si precisa inoltre che le aziende con superficie agricola fino a 20 ettari rappresentano il 90% circa del totale delle aziende agricole montane piemontesi, da cui ne consegue che la quasi totalità delle aziende agricole montane beneficerebbe di un contributo di intensità pressoché massima.

Potranno inoltre essere previste ulteriori limitazioni per le aziende non stanziali nelle zone montane. Non saranno erogati premi annui inferiori a 200 euro/beneficiario, in quanto si ritiene che per importi inferiori a tale soglia l'onere amministrativo complessivo sia sproporzionato rispetto al beneficio generato.

8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]” per la misura 4.3.3 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

(R6 - Pre-condizioni e criteri di ammissibilità) Anche in riferimento al precedente periodo di programmazione, i rischi maggiori nell'applicazione della misura sono stati causati dall'insufficiente informazione dei beneficiari relativamente ai contenuti dei bandi; ciò ha comportato inesattezze nella compilazione delle domande, sia per quanto riguarda gli aggiornamenti particolari, sia per alcuni requisiti essenziali per accedere al contributo.

Queste problematiche hanno generato ritardi nelle istruttorie e, talvolta, un appesantimento amministrativo considerevole a carico degli Organismi Delegati (OD), in quanto è stato necessario effettuare verifiche o richiedere ai beneficiari integrazioni o chiarimenti, con una ripercussione negativa nella gestione complessiva della misura (tempi di chiusura delle istruttorie e predisposizione degli elenchi di liquidazione).

(R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati) Per quanto concerne le istruttorie amministrative, soprattutto nel primo periodo di programmazione, vi sono stati ritardi nell'effettuazione dei controlli in loco (non sempre o non del tutto imputabili agli OD), i quali in alcuni casi non si sono conclusi nell'anno di presentazione della domanda, con conseguenti complicazioni, nell'anno successivo, a verificare impegni riferiti a periodi precedenti.

(R5 - Impegni difficili da verificare e/o controllare) Sono state riscontrate difficoltà nell'accertamento di alcuni impegni, in particolare il carico UBA per i capi monticati, in quanto la verifica documentale, secondo gli uffici della Commissione Europea, non fornirebbe sufficienti garanzie, ed allo stesso tempo il conteggio diretto in alpeggio non è facilmente eseguibile, sia per l'elevato numero di capi da controllare, sia per le caratteristiche orografiche dei pascoli alpini.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

(R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati) Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

8.2.12.3.1.9.2. Misure di attenuazione

(Mitigazione del rischio R6) Per ridurre le percentuali di errore e prevenirne alcune cause, sarà necessaria una maggiore informazione dei beneficiari, direttamente o tramite i CAA, per evidenziare nel dettaglio i requisiti di accesso al contributo.

(Mitigazione del rischio R3) Particolare attenzione verrà posta nel coordinamento dell'attività degli OD (maggiore scambio di informazioni dalla Regione verso gli Enti istruttori e viceversa) e nel recepimento delle esperienze maturate “sul campo” dai funzionari dei medesimi OD. Inoltre, un maggiore coordinamento dovrà porsi, in accordo con Arpea, per migliorare le procedure di monitoraggio dell'attività svolta dagli OD.

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

Si ritiene inoltre opportuno potenziare l'attività di formazione per i funzionari incaricati di eseguire le istruttorie ed i controlli in loco, sia per dettagliare le disposizioni regionali contenute nei bandi o nelle circolari applicative, sia per uniformare nel maggior modo possibile l'attività degli OD.

Per quanto concerne infine la tempistica dei controlli in loco, analogamente a quanto già attuato a partire dalla Campagna 2012, si predisporrà per gli OD un calendario dei controlli per il mantenimento degli impegni, il quale dovrà essere rigorosamente rispettato.

In merito ai controlli sui requisiti di ammissibilità, questi si attueranno sul 100% delle domande e saranno totalmente informatizzati, incrociando i dati della domanda con quelli presenti in Anagrafe Agricola o in altre Banche dati (es: Infocamere). Il mancato rispetto di uno solo di questi requisiti comporterà l'esclusione della domanda.

(Mitigazione del rischio R5) Per quanto concerne invece il carico UBA, poichè l'indennità compensativa è una misura a superficie e non a capo di bestiame, il premio non sarà più legato al rispetto di un determinato carico UBA; questo resterà un impegno di condizionalità, e come tale sarà controllato.

8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti, gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni saranno definiti nelle disposizioni attuative riportate nei bandi.

Per quanto concerne il "no double funding", considerato che gli impegni del greening sono diversi da quelli della misura 13 e che la Regione Piemonte non attiverà l'aiuto per le zone soggette a vincoli naturali previsto dal regolamento (UE) n. 1307/2013, si ritiene che non sussista il doppio finanziamento. Il "no double funding" è evitato anche in relazione al pagamento accoppiato di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (cfr. sezione successiva).

8.2.12.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo dell'indennità per ettaro di superficie di ogni singolo sistema agricolo è stato calcolato secondo le modalità previste dal paragrafo 2 dell'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'aiuto consiste in un premio annuale per ettaro di superficie agricola destinato a compensare alle aziende delle zone montane parte dei mancati guadagni e dei maggiori costi sostenuti in confronto alle aziende non soggette a vincoli. L'indennità è stata calcolata sulla base della differenza di reddito netto per unità di superficie in funzione dell'ordinamento tecnico economico (OTE) fra aziende in zone montane e in zone ordinarie appartenenti al campione RICA e satellite per il Piemonte (anni 2010-2012). L'importo massimo del premio è stato attribuito alle superfici ricadenti in classe di svantaggio 4 e poi modulato in funzione dei sistemi agricoli e delle classi di svantaggio clivo-altimetrico, secondo quanto descritto nella sezione "Informazioni specifiche della misura".

Per quanto riguarda i sistemi agricoli a pascoli e a prati permanenti (riconducibili pertanto all'attività zootecnica), l'indennità ad ettaro riconosciuta è inferiore al differenziale dei redditi netti per OTE tra aziende in aree montane e aziende di pianura determinati dall'organismo certificatore (circa 1.865 euro/ha), escludendo così il rischio di sovracompenso. Inoltre, il calcolo tiene in conto il premio volontario accoppiato per il latte in montagna previsto dal d.m. 18 novembre 2014 ai sensi dell'articolo 54 del

regolamento (UE) n. 1307/2013.

Fonti: campione Rica e satellite per il Piemonte, anni 2010-2012; Anagrafe Agricola Unica del Piemonte, 2014; Classificazione del territorio montano in funzione degli svantaggi naturali, Ipla, 2014.

Inoltre, poiché in Italia, e dunque anche in Piemonte, non trova applicazione il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui agli articoli 48 e 49 del regolamento (UE) n. 1307/2013, anche per questo aspetto non sussiste il rischio di “doppio finanziamento”.

8.2.12.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

La degressività delle indennità di cui all'articolo 31, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 viene applicata oltre i 20 ettari di superficie aziendale (cfr. tabella di degressività riportata nella sezione 8.2.12.3.1.8 (Importi e aliquote di sostegno)).

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

La designazione è stata effettuata al livello di foglio di mappa catastale (livello amministrativo sub-comunale).

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

L'applicazione del metodo descritto nella sezione 8.1 (Designazione delle zone soggette a vincoli naturali) ha condotto esclusivamente di zone di montagna di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013. La designazione delle zone montane soggette a vincoli naturali in Piemonte per il periodo 2014-2020 ha utilizzato la comorbidità e pendenza dei versanti, ed è pertanto conforme a quanto riportato all'art. 32 del regolamento sopra citato.

I parametri sopra elencati sono stati applicati, mediante operazioni GIS, a unità cartografiche (pixel) di 20 metri di lato successivamente aggregate a livello di foglio di mappa catastale, classificando ciascun foglio, in base alla prevalenza, dei vincoli naturali (svantaggio clivo-altimetrico):

- classe 1 - zone montane con svantaggio clivo-altimetrico basso (quota bassa): rappresentata principalmente dai più alti rilievi della regione e dal cosiddetto “pedemonte”, costituito dalle superfici di raccordo fra pianura e montagna allo sbocco dei fiumi.
- classe 2 - zone montane con svantaggio clivo-altimetrico medio (quota media e/o pendenza moderata): dominante nei versanti dei maggiori edifici morenici.
- classe 3 - zone montane con svantaggio clivo-altimetrico medio-alto (quota da media ad elevata e/o pendenza da moderata): buona parte delle valli alpine, di cui costituisce i versanti e i crinali più arrotondati nonché nei fondovalle situati alle quote inferiori.
- classe 4 - zone montane con svantaggio clivo-altimetrico alto (quota da media ad elevata e/o pendenza elevata): dominante nei versanti più ripidi e nei crinali più elevati.

e nella maggior parte dei crinali alpini.

Le 4 classi sopra riportate rappresentano una ulteriore suddivisione delle aree montane e vengono utilizzate per diversi scopi, secondo quanto previsto dall'articolo 31, paragrafo 1, comma 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le classi di svantaggio clivo-altimetrico sono state definite mediante l'impiego della matrice sotto riportata, ove in ascendenza, in ordinata le classi di quota.

La ripartizione del territorio regionale per classi di intensità dei vincoli naturali è illustrata nel cartogramma Classificazione del territorio montano in relazione all'intensità dei vincoli naturali e nell'allegato Classificazione del territorio montano in relazione all'intensità dei vincoli naturali.



8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Cfr. operazione 13.1.1.

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

Cfr. operazione 13.1.1.

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

Cfr. operazione 13.1.1.

8.2.12.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Cfr. operazione 13.1.1.

8.2.12.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Cfr. operazione 13.1.1.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Cfr. operazione 13.1.1.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Cfr. operazione 13.1.1.

--

8.2.12.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

8.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

8.2.13.1. Base giuridica

Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005, Titolo IV, Sezione 2, Sottosezione 1, articolo 40

Articolo 27 del Regolamento (CE) della Commissione n. 1974/2006 e Allegato II, paragrafo 5.3.2.1.5 dello stesso regolamento

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, articolo 33

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura riguarda esclusivamente i trascinamenti dei pagamenti ammessi con i bandi aperti a valere sulla Misura 215 (Benessere degli animali) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

Non è definito alcun tipo di operazione

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La Misura riguarda esclusivamente i trascinamenti dei pagamenti ammessi con i bandi aperti a valere sulla Misura 215 (Benessere degli animali) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

La Misura riguarda esclusivamente i trascinamenti dei pagamenti ammessi con i bandi aperti a valere sulla Misura 215 (Benessere degli animali) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

La Misura riguarda esclusivamente i trascinamenti dei pagamenti ammessi con i bandi aperti a valere sulla

Misura 215 (Benessere degli animali) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

8.2.13.5. *Informazioni specifiche della misura*

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

La Misura riguarda esclusivamente i trascinamenti dei pagamenti ammessi con i bandi aperti a valere sulla Misura 215 (Benessere degli animali) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

La Misura riguarda esclusivamente i trascinamenti dei pagamenti ammessi con i bandi aperti a valere sulla Misura 215 (Benessere degli animali) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

8.2.13.6. *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

La Misura riguarda esclusivamente i trascinamenti dei pagamenti ammessi con i bandi aperti a valere sulla Misura 215 (Benessere degli animali) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.